



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

CONVENZIONE

Tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento (C.F. 80004020840), nella persona del Prefetto di Agrigento, Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, e Badia Grande Società Cooperativa Sociale con sede in Trapani, Via Girolamo Fardella snc lotto 16 (P.I. 02265520813), nella persona del Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante, per la gestione dell’Hotspot di Lampedusa – per il periodo dal **01/03/2022 al 28/02/2023**.

CIG 8367879034

PREMESSO che:

- con determina a contrarre n. 37674 del 21/07/2020, la Prefettura di Agrigento ha deliberato di affidare i servizi di gestione e funzionamento dell’Hotspot di Lampedusa (AG) – nel seguito Centro – per un fabbisogno presunto di posti pari a 250 posti, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione della convenzione ovvero dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata, ovvero di consegna del Centro, qualora necessario;
- è stata espletata una gara aperta europea con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, che ha consentito di individuare l’operatore economico cui affidare la gestione del Centro nella ditta Badia Grande Società Cooperativa Sociale con sede in Trapani, Via Girolamo Fardella snc lotto 16 (P.I. 02265520813);
- la procedura prevedeva l’affidamento dell’appalto senza la suddivisione in lotti, attesa l’esigenza di assicurare la flessibilità dell’organizzazione in relazione alle contingenti esigenze connesse all’andamento dei flussi ed alla variazione delle presenze dei migranti.
- a seguito dell’effettuazione di lavori di ristrutturazione la capienza attuale e definitiva del centro è di n. 389 posti.

Il luogo di esecuzione è presso il Centro di accoglienza sito a Lampedusa (AG).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento (C.F. 80004020840), nella persona del Prefetto di Agrigento, Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, e Badia Grande Società Cooperativa Sociale con sede in Trapani, Via Girolamo Fardella snc lotto 16 (P.I. 02265520813), nella persona del Sig. Antonio Manca, nato ad Erice (TP) il 27/08/1976 (C.F. MNCNTN76M27D423B), in qualità di Legale Rappresentante, per la gestione dell’Hotspot di Lampedusa – per il periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 2 – Premesse ed allegati

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono, inoltre, parte integrante della presente convenzione il capitolato d'appalto, le specifiche tecniche e relativi allegati.

Articolo 3 – Oggetto della presente convenzione

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e la gestione dei servizi previsti nel Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza e nelle relative specifiche tecniche – che fanno parte integrante della presente convenzione – per il funzionamento dell'Hotspot di Lampedusa, di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, e articolo 19, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 46/2017, avente capienza complessiva di 389 posti.

L'organizzazione dei servizi previsti nel capitolato e nelle specifiche tecniche vengono assicurati, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della provenienza, della fede religiosa, dello stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché con le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Sono in ogni caso assicurati dall'aggiudicatario, dal momento dell'ingresso nella struttura, i servizi essenziali per l'accoglienza, relativi alla fornitura dei pasti, del vestiario, degli effetti lettereci, dei prodotti per l'igiene personale, dei generi di conforto, nonché i servizi di pulizia, di gestione amministrativa attinenti alla registrazione degli stranieri, alla rilevazione delle presenze, alle comunicazioni alla Prefettura e alla custodia dei beni, il servizio di mediazione linguistica-culturale, il servizio di informazione, il servizio di assistenza sociale e psicologica, il servizio di assistenza ai minori e il servizio di assistenza sanitaria, sempre nell'osservanza delle vigenti norme di legge.

Il Gestore si impegna a offrire i seguenti servizi:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Esso comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal Centro secondo il sistema messo a disposizione dall'Amministrazione, nonché le entrate e le uscite, i servizi e i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia ai sensi del punto 7 durante la permanenza nel Centro;
2. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al Centro;
3. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel Centro, degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

L'ente gestore dovrà provvedere a far attestare le presenze giornaliere (comprensivi di ingressi e di uscite) dal Funzionario di turno della Polizia di Stato, attraverso l'apposizione di timbro e firma;

4. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo le prescrizioni normative in materia;

5. il servizio di consultazione degli stranieri per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita nel Centro;

6. la custodia dei risparmi personali dello straniero ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nel Centro ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;

7. il servizio di provvista di beni all'esterno, su motivata richiesta degli stranieri e a loro spese;

8. il controllo e la verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche nei casi di immobili utilizzati in comodato d'uso. Le bollette relative alle utenze saranno acquisite direttamente dalla Prefettura che provvederà a trasmetterle all'ente gestore affinché possa procedere al controllo degli importi fatturati e ad attestare che i consumi si riferiscono all'attività del Centro;

9. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 4. Il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e il decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore a euro 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Esso comprende:

1. mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato in modo da:

- garantire la copertura delle lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro, al fine di consentire la costante possibilità di comunicazione con gli stessi;

- essere strumentale agli altri servizi prestati nel Centro, assicurando l'affiancamento del mediatore linguistico-culturale agli altri operatori nelle attività prestate sulla base della convenzione, dal momento dell'ingresso e per tutta la durata della permanenza nel Centro;

- tenere conto delle presenze di genere e assicurare l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico culturali di genere maschile e femminile;

2. servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sui diritti e doveri dello straniero, nonché sulle regole comportamentali vigenti nel Centro e sull'organizzazione dei servizi erogati. Saranno previsti incontri cui deve partecipare ogni ospite accolto e registrato nell'apposito sistema informatico.

A supporto del servizio di informazione è assicurata la diffusione di opuscoli, secondo le indicazioni della Prefettura, e la consegna del regolamento del Centro, tradotti ove possibile nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo;

3. servizio di assistenza sociale e psicologica. Il servizio assicura, dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nel Centro, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento all'individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dall'Amministrazione. Gli stranieri che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

servizio al SSN o al medico responsabile sanitario del Centro, che provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Per l'individuazione e il trattamento delle persone vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza, gli operatori del Centro seguono altresì le indicazioni contenute nelle Linee Guida previste dall'art. 27, comma I-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in raccordo, ove necessario, con i servizi pubblici attivati nel territorio;

4. servizio di organizzazione del tempo libero. I servizi di organizzazione del tempo libero debbono essere assicurati in conformità al regolamento sull'organizzazione e gestione dei Centri medesimi;
5. fornitura pasti, come descritto nelle specifiche tecniche;
6. cura e igiene di capelli e barba. Il servizio comprende la cura di capelli e di barba in modo da assicurare condizioni di igiene.
7. servizio di lavanderia, che assicura il lavaggio, l'asciugatura e la piegatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende, altresì, la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Si precisa che tale servizio deve essere adeguatamente reso noto agli ospiti attraverso appositi avvisi e assicurato dall'Ente gestore mediante l'affidamento a ditta specializzata;
8. servizio di trasporto connesso alle esigenze sanitarie;
9. servizi di comunicazione con l'esterno.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

Esso assicura le prestazioni di seguito riportate con la presenza o reperibilità di personale medico h/24 e comprende:

1. una visita medica d'ingresso e il primo soccorso sanitario. La visita è finalizzata anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità;
2. la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal Centro. Nel caso in cui l'uscita dal Centro è dovuta al trasferimento in altra struttura, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del Centro di destinazione con modalità che assicurino il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'Ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo Ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Le visite sono svolte in apposito presidio medico se previsto, allestito all'interno del Centro o della struttura secondo le specifiche tecniche allegate, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio è organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisca l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati per mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato, fatta



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

eccezione per quelli forniti dall'Azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario informa il direttore del Centro delle prestazioni effettuate ai fini dell'annotazione delle prestazioni nella scheda individuale di cui all'art. 3, lettera A), punto 1, e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'art. 2 della lettera A), punto 4 del capitolato;

3. la fornitura e la somministrazione dei farmaci di automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a prescrizione medica.

Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato H/24.

Durante la gestione potrà essere necessaria la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione qualora dovesse rendersi necessario erogare servizi complementari/aggiuntivi alla gestione del Centro e al servizio di accoglienza (servizio necroforo, acqua aggiuntiva ai migranti per i mesi estivi, fornitura di kit alimentari alle motovedette delle Forze dell'Ordine, vari ed eventuali).

Tali servizi complementari/aggiuntivi saranno rendicontati a parte rispetto all'importo mensile dovuto per il servizio di accoglienza e saranno, altresì, rimborsati a parte.

Articolo 4 – Disposizioni per i beni immobili

1. Il Centro è collocato in un immobile di proprietà demaniale nella disponibilità dell'Amministrazione dell'Interno, sito in Contrada Imbriacola a Lampedusa, ed è concesso in comodato d'uso per la durata della convenzione, senza oneri a carico dell'Ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente. La consegna dell'immobile all'Ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.

2. L'Ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.

Articolo 5 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti e i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Articolo 6 – Fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche. L'Ente gestore è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato all'attività di ristorazione. La fornitura tiene conto delle tradizioni culturali e religiose degli stranieri e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

3. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri può essere sostituito con la fornitura di derrate alimentari nei casi previsti nelle specifiche tecniche.
4. I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall'Ente gestore.

Articolo 7 – Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:

- a) la pulizia dei locali diurni e notturni, degli uffici e delle aree comuni;
- b) la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali nel rispetto delle norme locali;
- d) la raccolta e lo smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- e) la cura delle aree verdi.

Le modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nelle specifiche tecniche allegate.

Articolo 8 – Fornitura, trasporto e consegna di beni

Il servizio comprende la distribuzione degli effetti lettereci, del vestiario, dei prodotti per l'igiene personale e, inoltre, include:

- al momento dell'ingresso nel Centro, la consegna allo straniero, per una sola volta, di una **scheda/ricarica telefonica di 5 euro**;
- la distribuzione di un **pocket money pari a euro 2.50 al giorno** fino a un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare;
- la distribuzione del kit da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso nel Centro come da specifiche tecniche. In caso di mancata consegna del kit per ragioni contingenti, il gestore è tenuto a informare la Prefettura che, oltre che tenerne conto ai fini dei controlli amministrativo-contabili, provvede a darne notizia a quella competente sul Centro di destinazione del migrante.

Si precisa che l'ospite dovrà essere edotto, mediante avvisi multilingua, circa la possibilità di richiedere la sostituzione del vestiario se usurato.

Articolo 9 – Risorse strumentali e personale

L'aggiudicatario e il personale impiegato operano assicurando il rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato e con la dotazione di personale indicato nell'allegato (**All. A**) e **nella proposta migliorativa offerta in gara**, secondo la capienza massima del Centro pari a numero 389 ospiti. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e l'Amministrazione dell'Interno. Per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, l'aggiudicatario garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In materia di trattamento giuridico ed economico del personale, trova applicazione l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, su richiesta della Prefettura, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'aggiudicatario di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura. L'aggiudicatario, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso aggiudicatario, dell'Amministrazione e/o di terzi. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

I servizi di cui all'art. 3 sono assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Il personale deve essere munito di tesserino con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile. **Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi secondo criteri di congrua proporzionalità rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d'impiego è conforme ai parametri base indicati nelle specifiche tecniche e nell'offerta migliorativa presentata in gara. In relazione alla percentuale di presenze femminili tra gli ospiti del Centro, è garantita una adeguata presenza di personale femminile, in modo da assicurare l'equilibrio di genere e da tenere conto delle esigenze di carattere culturale e religioso delle donne presenti nel Centro.** L'ente gestore garantisce l'impiego di operatori i cui profili professionali sono adeguati ai relativi compiti. Sono comunque richiesti specifici profili professionali per gli operatori addetti ai servizi di assistenza sanitaria, di sostegno socio-psicologico, di mediazione linguistico-culturale, di informazione legale e di insegnamento della lingua italiana, con iscrizione ad apposito albo, laddove previsto per le specifiche categorie professionali. A tal fine, può farsi riferimento alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.

L'aggiudicatario, nello svolgimento dei servizi relativi all'appalto, si impegna a comunicare prima della stipula della convenzione il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il nuovo aggiudicatario della convenzione di appalto, conformemente a quanto previsto nei bandi e nei disciplinari di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel Centro, come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e di valutazione del lavoro.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

Sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

Il direttore e gli operatori del Centro devono essere dotati di idonea competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere.

Tutto il personale che opera presso il Centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il Centro.

Articolo 10 – Specifiche tecniche integrative

Le modalità dei servizi nonché il contenuto e le caratteristiche delle forniture che formano oggetto del presente appalto, per quanto non già previsto nelle precedenti disposizioni, sono meglio disciplinati nel Capitolato e nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato di appalto.

Articolo 11 – Importo di Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto è stato aggiudicato alle seguenti condizioni economiche:

- *pro capite pro die* € 15,58 oltre iva (base d'asta € 19,19);
- costo kit € 121,78 oltre iva (base d'asta € 150,00);
- ribasso offerto in gara del 18,81%.
- Importo pocket money e schede telefoniche € 401.642,5.

Il valore presunto della presente convenzione è di € 3.750.706,88.

Articolo 12 – Durata della convenzione ed eventuale proroga tecnica

La durata della convenzione è dal 01/03/2022 al 28/02/2023, ovvero dalla data di consegna del Centro per anni uno. Resta tuttavia ferma la facoltà di proroga tecnica giusto il disposto dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Proroga tecnica. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Articolo 13 – Liquidazione del corrispettivo

La Prefettura-UTG di Agrigento liquiderà il servizio di gestione dietro presentazione di fattura mensile elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio PSLQRI.

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti, risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal Direttore dell'esecuzione della convenzione, di cui all'articolo 17 del capitolato, in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

dall'articolo 2, lettera C) punto 2, del capitolato. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal Centro.

Il corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi che formano oggetto dell'appalto è liquidato in dodici rate mensili posticipate, secondo i criteri di rendicontazione stabiliti nella convenzione.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione della convenzione, di cui all'articolo 17. L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b), della legge n. 190/2014.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

Si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che devono indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Il criterio di calcolo del corrispettivo dovuto, rientrando l'Hotspot di Lampedusa tra i centri di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è il seguente:

- qualora non si registrino presenze di migranti, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per le utenze eventualmente a suo carico nonché un corrispettivo pari al costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso e indispensabile, nella misura indicata nella tabella in Allegato A;
- inoltre, nell'ipotesi in cui le presenze nel Centro si riducano transitoriamente al di sotto del limite delle 25 unità, all'ente gestore dovrà essere riconosciuto, per il corrispondente periodo, il corrispettivo pari al prezzo *pro-capite pro-die* dei servizi di cui all'art 2, lettere A), B), C), commisurato in ogni caso a n. 25 ospiti;
- resta fermo il pagamento del corrispettivo sulla base delle effettive presenze, nel caso in cui il Centro accolga nuovamente ospiti in misura superiore alle 25 unità.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 14 – Sospensione degli effetti della convenzione

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti della convenzione, previa comunicazione agli aggiudicatari. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione della convenzione e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 20.

Articolo 15 – Eventuali modifiche degli effetti dell'appalto e obbligo del quinto

Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della convenzione, l'Amministrazione può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione della convenzione.

Articolo 16 – Cauzione e copertura assicurativa

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, deposita:

- la garanzia definitiva di € 241.048,00, pari al 10% da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
- copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi per la responsabilità civile con i seguenti massimali: per ogni sinistro 2.000.000,00, in particolare per ogni persona 1.000.000,00, per danni a cose 1.000.000,00.

Articolo 17 – Direttore dell'esecuzione della convenzione, Direttore responsabile del Centro e Medico responsabile sanitario

Il Direttore dell'esecuzione della convenzione è il Dirigente dell'Area Economico-finanziaria della Prefettura di Agrigento ovvero, se mancante, il Vice Prefetto Vicario *pro tempore* il quale è preposto alla vigilanza sull'esecuzione della convenzione. A tal fine:

- predisporre, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività;
- controllare che l'esecuzione dell'appalto rispetti i tempi e le modalità previsti nella convenzione e nei documenti di riferimento;
- controllare, d'intesa con i competenti uffici della Prefettura, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

- effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura;
- svolge ogni altra attività prevista dall'art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle linee guida approvate dall'ANAC.

L'Ente Gestore nomina un Direttore responsabile del Centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21. Il Direttore responsabile del Centro provvede:

- all'adozione del regolamento interno del Centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno del Centro;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;
- a individuare il Medico responsabile sanitario del Centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

Il Medico responsabile sanitario del Centro:

- è referente unico per le problematiche di assistenza sanitaria, il rispetto dei protocolli operativi e di assistenza e i rapporti con la ASL di competenza territoriale;
- effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, come prescritte, da ultimo, dal decreto del Ministero della Salute del 15 dicembre 1990. È, inoltre, tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni e sotto il coordinamento della ASL di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della Salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Articolo 18 – Penali

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

L'Amministrazione, altresì, può attivare in qualsiasi momento verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL e/o degli Enti preposti.

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto della convenzione, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l'Amministrazione applica una penale variabile, a seconda delle gravità, tra il 5 per mille e il 5 cento dell'importo contrattuale mensile, iva ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal Direttore dell'esecuzione della convenzione all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se il Direttore dell'esecuzione ritiene non



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa a incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 19 – Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicatario risolve tempestivamente la convenzione di subappalto se, durante l'esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla Prefettura inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 18, da parte del subappaltatore. In tal caso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Prefettura, né al differimento dei termini di esecuzione della convenzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere la convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Prefettura revoca, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 20 – Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento, l'Amministrazione procede alla risoluzione della convenzione ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. L'Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- 1) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- 2) violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 1, comma 2, del presente capitolato;
- 3) l'aver consentito l'ingresso nel Centro di persone non autorizzate dalla Prefettura;
- 4) inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di gestione degli stranieri;
- 5) aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli stranieri dal Centro;
- 6) omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone;
- 7) ammontare complessivo delle penali di cui all'articolo 18 superiore al 15%, su base annuale, del valore dell'importo mensile dello stesso;
- 8) inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del presente capitolato. Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 8 del precedente periodo, la convenzione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva;
- 9) subappalto non autorizzato.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

L'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione della convenzione in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 21 – Esecuzione in danno

Qualora l'aggiudicatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'Ente Gestore.

Articolo 22 – Recesso dalla convenzione

La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di recedere dalla convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione della convenzione, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni della convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 23 – Monitoraggio e controllo

La Prefettura svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione del Centro e sulla regolare esecuzione della convenzione, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa alle specifiche tecniche dei beni e servizi forniti.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nel Centro, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura.

I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

All'esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, il Direttore dell'esecuzione della convenzione procede alla contestazione di



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

eventuali violazioni all'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'articolo 18, dandone immediata comunicazione al direttore responsabile del Centro.

Articolo 24 – Controllo di gestione

Il Controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo 23, riguarda inoltre:

1. la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite l'installazione di un sistema di rilevamento automatico delle presenze o tramite la regolare tenuta del registro delle presenze ove ammesso, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del pocket money;
2. la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;
3. l'efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale e psicologica e del servizio di informazione;
4. l'adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;
5. l'adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo convenzione, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;
6. l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della convenzione, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del Centro, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.

Articolo 25 – Monitoraggio e reports periodici

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente capitolato secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette alla Prefettura, su richiesta della stessa e comunque ogni mese, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.

In tale report sono inoltre indicati:

- prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti in conformità al sistema di rilevazione delle presenze;
- il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l'indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
- una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari;
- il numero delle presenze effettive degli operatori del Centro;
- l'analisi dei costi del personale anche in comparazione con i precedenti report;
- la quantità dei beni distribuiti in esecuzione della convenzione.

Il soggetto contraente si impegna con la Prefettura a sottoscrivere e rispettare il Patto di Integrità; dovrà trasmettere inoltre l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari di quelli contraenti, potranno essere sottoposti ad attività informativa.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 26 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del convenzione.

Articolo 27 – Divieto di cessione della convenzione e cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione della convenzione, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dalla convenzione con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate e approvate dalla Prefettura. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero del CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

Articolo 28 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

Articolo 29 – Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 30 – Spese contrattuali

Tutte le spese di registro, bollo, copie e ogni altra spesa di qualsiasi natura dipendente dal presente atto restano a carico dell'aggiudicatario.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'esito del giudizio di merito, instaurato di fronte alla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, relativo alla gara europea a procedura aperta di cui in premessa.

L'esecutività della presente convenzione è, in ogni caso, subordinata alla registrazione da parte della Corte dei Conti (art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

L'acquisizione dell'efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti è subordinata alla positiva apposizione del visto, come sancito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994.

Per la Prefettura
IL PREFETTO
(Cocciufa)

Per L'ENTE GESTORE
(Antonio Manca)